

1. Linee di intervento e procedure relative all'applicazione della L. 285/97 in Regione Lombardia

1.1. Percorso metodologico

Il percorso metodologico scelto per l'applicazione della legge si basa sul raggiungimento di alcuni *obiettivi fondamentali* quali:

- Favorire la partecipazione degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali del territorio per la formulazione di strategie locali di intervento nell'area minori definite attraverso i piani territoriali d'intervento;
- Realizzare forti sinergie e la condivisione di progetti d'intervento tra enti locali, con la messa in comune di risorse umane e strumentali, nella logica delle moltiplicazione e dell'ottimizzazione delle risorse;
- Incentivare la competenza dei soggetti pubblici e privati del territorio rispetto all'area infanzia e adolescenza, in una ottica interistituzionale e intersettoriale;
- Procedere in una prospettiva di sperimentazione e di duttilità di percorso, soprattutto nella fase di avvio, evitando rigidità pregiudizievoli all'attuazione della legge;
- Prevedere procedure semplici e flessibili, atte a favorire il processo disciplinato dalla legge;
- Diffondere la cultura della valutazione degli interventi;
- Mantenere il legame con la programmazione regionale ordinaria e il sistema dei servizi consolidati.

Per facilitare l'attuazione degli obiettivi suddetti, si sono compiute alcune *scelte strategiche* quali:

- a) rafforzare l'intesa con le Province e il Comune di Milano, scelti quali ambiti territoriali d'intervento;
- b) indicare gli obiettivi regionali per l'area "infanzia - adolescenza" in applicazione della L. 285/97, invitando gli ambiti territoriali a scegliere quelli prioritari per il proprio territorio in base ai bisogni rilevati;
- c) istituire in ogni ambito territoriale d'intervento un Gruppo Tecnico coordinato dalla Provincia e dal Comune di Milano, quale luogo di raccordo interistituzionale a supporto delle scelte locali rispetto alle priorità, alla definizione del piano territoriale d'intervento, alla prima istruttoria dei progetti e alla proposta di suddivisione del budget a disposizione dell'ambito;
- d) prevedere all'interno del medesimo ambito d'intervento più accordi di programma che entrando nello specifico, assicurassero una assunzione maggiore di responsabilità da parte degli enti coinvolti e definissero i progetti esecutivi

d'intervento. A fronte delle dimensioni del territorio lombardo, si è voluto evitare il più possibile dei macro accordi su ampie zone che di fatto si sarebbero connotati come dichiarazioni di intenti e non come decisioni concrete di intervento:

- e) consentire l'aggiornamento annuale dei piani territoriali d'intervento per evitare rigidità che avrebbero potuto bloccare lo sviluppo dell'applicazione della legge nel triennio. Questa scelta ha fatto in modo che gli ambiti territoriali si organizzassero con maggiore respiro a favore della qualità dei progetti finanziati;
- f) prevedere l'erogazione del finanziamento su annualità singole per consentire l'effettivo controllo dell'utilizzo dei fondi e la verifica costante dell'andamento dei progetti;
- g) incentivare la compartecipazione degli enti al finanziamento dei progetti attraverso la messa in comune di risorse proprie, seppure limitate.

Nel concreto si è proceduto cronologicamente alle *seguenti azioni*:

Dicembre 97

- Informativa assembleare ai Soggetti del territorio referenti per l'applicazione della legge

Marzo 98

- Iniziative a livello regionale e provinciale mediante incontri informativi allargati a tutti i soggetti coinvolti;
- Protocollo d'intesa tra Regione, Province - rappresentate dall'UPL - e Comuni lombardi - ANCI sez. Lombardia - per concordare le modalità di attuazione della legge, stabilire compiti e funzioni, definire gli ambiti territoriali d'intervento e istituire i Gruppi Tecnici Territoriali composti da provincia, coordinatrice del Gruppo, comuni, ASL, istituzioni pubbliche e private rappresentati delle realtà locale;

Aprile 98

- definizione delle linee d'intervento regionali e delle procedure relative all'applicazione della legge in Lombardia mediante delibera di Giunta Regionale;
- diffusione della suddetta delibera su tutto il territorio e presso i soggetti coinvolti;

Maggio - settembre 98

- affiancamento dei Gruppi Tecnici Territoriali (oltre 50 incontri locali) per la formulazione dei Piani territoriali d'intervento;

- prima istruttoria per l'approvazione dei Piani a livello provinciale e del Comune di Milano con la definizione dei criteri per la suddivisione del budget zonale in modo concordato tra i vari enti locali titolari dei progetti e aderenti agli accordi di programma;
- seconda istruttoria a cura della Regione;

Ottobre 98

- approvazione dei Piani proposti dagli Ambiti territoriali d'intervento provinciali e dal Comune di Milano e relativa liquidazione mediante decreto del Direttore Generale Interventi Sociali della prima annualità di finanziamento;

Novembre 98

- seduta di Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Lombardia

Dicembre 98

- fase preparatoria all'avvio dei progetti (appalti, convenzioni, ecc.) e successiva realizzazione concreta;
- mantenimento della sinergia tra Regione e i Gruppi Tecnici Territoriali

Marzo 99

- avvio del monitoraggio regionale dei progetti mediante la somministrazione di una scheda sul loro stato di attuazione, condiviso con i Gruppi Tecnici Territoriali;

Aprile 99

- predisposizione dell'aggiornamento annuale 99 dei Piani territoriali d'intervento da parte degli Ambiti;

Maggio 99

- deliberazione di giunta regionale sulle scadenze dell'aggiornamento dei Piani e della rendicontazione contabile, adempimenti per il monitoraggio dei piani e dei progetti e assegnazione dei relativi compiti e funzioni;

Giugno 99

- presentazione dell'aggiornamento dei Piani territoriali d'intervento.

Gli adempimenti regionali di prossima scadenza sono:

Luglio 99

- approvazione aggiornamenti dei Piani territoriali e liquidazione fondo 98;

Settembre 99

- rendicontazione contabile da parte degli enti capofila degli accordi di programma sull'utilizzo delle quote relative alla prima annualità (fondo 97)
- avvio della seconda fase del monitoraggio progetti.

1.2. Obiettivi regionali, i soggetti, gli ambiti d'intervento e gli accordi di programma

Per l'attuazione della legge sul territorio lombardo, la Giunta regionale, con propria deliberazione 24 aprile 1998 n. VI/35839 "Adempimenti regionali e linee di indirizzo agli enti locali per l'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285", ha esplicitato gli obiettivi regionali, ha definito gli ambiti territoriali di intervento, ha precisato ulteriormente i soggetti chiamati in causa ed ha attribuito compiti e funzioni.

Di seguito si propone uno stralcio della suddetta deliberazione:

Soggetti

L'art. 2 della L. 285/97 indica i comuni, i comuni associati, le province e le comunità montane quali soggetti titolari della progettazione degli interventi che agiscono su obiettivi condivisi, attraverso azioni concertate con gli altri attori pubblici e privati previsti dalla normativa, quali Aziende Sanitarie Locali, Provveditorati agli Studi, Centri per la Giustizia minorile, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali Privato Sociale, Cooperative Sociali, Volontariato, Organizzazioni solidali, Fondazioni e ogni altra organizzazione senza fine di lucro che si occupa di minori, ad esempio Parrocchie, Associazioni, ecc.

Ambiti territoriali d'intervento

Alla luce del dettato normativo (art. 2) e a seguito del Protocollo d'intesa siglato in data 30 marzo 1998 dalla Regione, dall'Unione Province lombarde (UPL) e dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - deleg. Lombardia, si definiscono ambiti territoriali d'intervento le undici Province (TAV.1). L'ambito territoriale di intervento è luogo dell'individuazione dei bisogni, delle linee di indirizzo e di sviluppo, delle forme di coordinamento dei diversi soggetti che avendo individuato obiettivi prioritari, sono chiamati a realizzarli approvando piani territoriali d'intervento tramite accordi di programma.

Accordi di programma

Ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90, alla cui lettura comunque si rimanda, l'accordo di programma è la modalità con la quale comuni, province, amministrazioni e soggetti

pubblici definiscono ed attuano opere ed interventi che richiedono azioni integrate e coordinate, determinandone i tempi, le modalità, i finanziamenti e gli altri adempimenti connessi. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del sindaco del comune capofila o del presidente della provincia, se concorre all'accordo. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza degli interventi previsti. Gli accordi di programma dovranno obbligatoriamente essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale, pubblicazione che comporta un onere economico da prevedere nei costi complessivi.

A fronte della complessità richiesta all'attuazione di accordi di programma ed al fine di evitare la parcellizzazione degli interventi, a discapito della programmazione unitaria per ambito territoriale, si stabilisce un parametro di riferimento al di sotto del quale non è possibile l'attivazione di accordi di programma. Tale parametro è fissato, di norma, in 40.000 abitanti; nelle aree ad alta densità abitativa il parametro di riferimento è di 100.000 abitanti; nelle zone montane e nelle zone a scarsa densità abitativa non può scendere al di sotto di 15.000 abitanti.

Le collaborazioni attivate tra gli enti pubblici coinvolti negli accordi di programma ed i soggetti privati partners per l'attuazione della L. 285/97, sono stipulate attraverso protocolli, patti di intento e convenzioni.

L. 285/97 e obiettivi regionali per il triennio 1998/2000

La programmazione regionale per il triennio 1998/2000 risulta in linea con le finalità della L. 285/97, e trova indicazioni nel Programma Regionale di Sviluppo della VI legislatura (D.C.R. 27 giugno 1995, n. VI/7) ed i relativi Progetti Strategici, rimodulati al triennio 1998/2000 e specificati nella D.C.R. 15 ottobre 1997 - n. VI/716 "Documento di programmazione economico-finanziaria regionale".

Di seguito sono indicati gli obiettivi per l'applicazione della L. 285/97 nel triennio 1998/2000:

- a) Azioni di sostegno alla famiglia : iniziative finalizzate a realizzare e gestire servizi di natura assistenziale (es. accoglienza nidi-famiglia, servizi integrativi al nido, ecc.), di natura formativa, informativa e culturale per l'educazione alla genitorialità (quali ad es. consultori familiari, centri consultoriali adolescenti e genitori, scuole genitori, ecc.), che valorizzando le forme associative non trascurino le situazioni familiari e personali più deboli che spesso non hanno la capacità di autorganizzazione;

- b) Azioni di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale : in relazione al rafforzarsi di dinamiche di rischio per le famiglie e per i minori e gli adolescenti lombardi/stranieri residenti, sono da sviluppare le attenzioni e gli interventi sulle problematiche relative alla povertà ed all'esclusione sociale quale, ad es., il minimo vitale;
- c) Prevenzione di abusi, violenza e maltrattamento di minori e intervento tempestivo nell'affrontare e sostenere le situazioni di emergenza;
- d) Promozione della crescita e dello sviluppo personale di minori, adolescenti e giovani e prevenzione del disadattamento sociale attraverso: - il potenziamento e l'incremento quali /quantitativo della rete dei Centri di Aggregazione Giovanile e delle esperienze aggregative /educative, tenendo presente le realtà culturalmente e storicamente radicate quali ad esempio gli oratori; - l'implementazione di progetti innovativi di prevenzione del disagio giovanile e di educativa di strada; - l'ampliamento e l'innovazione progettuale del servizio di Assistenza Domiciliare, prevedendo anche integrazioni con altri servizi dell'area minori; - l'implementazione di Comunità di accoglienza rivolte esclusivamente a gravi bisogni e nuove povertà (minori sieropositivi, madri nubili e minori senza fissa dimora, stranieri, minori portatori di disagio psichico);
- e) Promozione e sviluppo delle risorse della comunità locale e in particolare delle capacità di accoglienza in ambiti familiari di minori con difficoltà attraverso : - l'implementazione di modelli di lavoro a rete e sviluppo di comunità per la costituzione di patti educativi territoriali a tutela e promozione del minore e dell'adolescente; - implementazione di nuovi modelli di affidamento familiare;
- f) Formazione giovanile: interventi per l'orientamento professionale, la valorizzazione dell'apprendistato e l'ingresso dei giovani nell'artigianato, mediante sperimentazioni in campo formativo quale la "Bottega scuola";
- g) Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza mediante interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovano ostacoli nella mobilità, ed amplino la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi.

Ogni ambito territoriale d'intervento individuerà all'interno degli obiettivi indicati, le priorità di area sulla base dell'analisi del bisogno e delle necessità rilevate nel territorio di pertinenza.

Ruolo e funzioni delle Province

Ai sensi del Protocollo d'intesa, le Province esplicano le funzioni di promozione, informazione e coordinamento interistituzionale, svolgendo il ruolo di sintesi per la

rilevazione del bisogno locale ai fini del raggiungimento di cui all'art. 3 della L. 285/97 e l'attuazione degli artt. 4,5,6,7.

Le Province, nelle materie di rispettiva competenza, si avvalgono delle ASL - Dipartimento ASSI, del Provveditorato agli Studi e dei Centri per la giustizia minorile al fine di assicurare la tempestività e l'efficacia dei lavori, unitamente alla valorizzazione dei servizi e degli interventi gestiti direttamente sul territorio.

Ruolo e funzioni delle Aziende Sanitarie Locali

La L.285/97 prevede la partecipazione delle ASL agli accordi di programma ed il concorso ai piani territoriali di intervento. Le ASL, per le competenze attribuite dalla l.r. 31/97 " Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" artt. 8, comma 10 e 11, laddove necessario garantiscono il supporto tecnico e programmatico alle Province, agli enti locali ed ai soggetti interessati e concordano con tali enti le modalità di collaborazione ed integrazione.

Gruppo Tecnico Territoriale

In base al Protocollo d'intesa, le Province in accordo con gli enti locali, per ogni ambito territoriale d'intervento, assicurano la costituzione del Gruppo Tecnico Territoriale, di cui esercitano il coordinamento, per:

- ⇒ promuovere e garantire la diffusione di una corretta informazione sulla L. 285/97 e sulle procedure a tutti gli enti, istituzioni e soggetti sociali previsti dalla legge;
- ⇒ facilitare l'avvio dei processi di collaborazione per addivenire alla condivisione di obiettivi quale condizione preliminare all'attuazione di accordi di programma;
- ⇒ supportare tecnicamente e garantire consulenza per la rilevazione del bisogno e la formulazione di linee guida generali d'intervento, da concretizzarsi da parte degli enti titolari nei progetti locali;
- ⇒ essere punto di sintesi e di confronto per l'esame preliminare e consultivo dei piani d'intervento, al fine di suggerire miglioramenti qualitativi o funzionali.

La composizione del Gruppo Tecnico Territoriale deve essere rappresentativa della pluralità dei soggetti del territorio interessati all'infanzia ed all'adolescenza, quali Provincia, Comune capoluogo, Comunità Montana, Conferenza dei Sindaci, ASL - Dipartimento ASSI, Istituzioni pubbliche locali (Provveditorato agli Studi, Centri Giustizia minorile, ecc.), Privato Sociale, Volontariato, altri soggetti ed enti che operano sull'insieme dell'ambito territoriale di riferimento (es. Collegamento Territoriale dei Centri di Aggregazione Giovanile, Diocesi, Coordinamento o Associazioni di famiglie, ecc.).

L'approccio metodologico dovrà tendere ad un'azione sinergica che consenta di operare seguendo linee comuni ma, nello stesso tempo, riesca a valorizzare l'apporto specifico degli attori coinvolti e a salvaguardare la loro autonomia.

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 della L. 285/97, la Regione, su specifica richiesta delle Province interessate, assicura il supporto tecnico e la presenza nel Gruppo Tecnico Territoriale tramite un referente regionale, funzionario dell'Ufficio Minori - Direzione Generale Interventi Sociali, con attribuzioni di interfaccia tra il livello regionale e quello locale.

A fianco della disponibilità regionale, il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in convenzione con l'Agenzia Aster.X, prevede un supporto tecnico agli enti promotori di progetti. Gli enti interessati potranno fare direttamente richiesta al suddetto Dipartimento che darà autorizzazione alla consulenza previa valutazione della domanda e nei limiti del budget ministeriale disponibile.

Comune di Milano

Il Comune di Milano è tra i comuni assegnatari diretti del fondo ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 285/97. Al fine di garantire l'omogeneità dell'applicazione della legge sul territorio regionale, il Comune di Milano, in base alle proprie competenze, è tenuto al rispetto degli obiettivi triennali regionali e delle indicazioni della presente circolare nella formulazione del piano territoriale d'intervento per la città, la cui approvazione è di competenza regionale, così come il monitoraggio e la verifica dei risultati. E' auspicabile che anche il Comune di Milano proceda alla costituzione del Gruppo Tecnico Territoriale o a forme di raccordo analoghe.

1.3. Atti regionali adottati

Segue l'elenco degli atti adottati dalla Regione per l'attuazione della L. 285/97 :

Atto	Data	Numero	Oggetto
Protocollo d'intesa	30/3/98		Protocollo d'intesa tra l'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali della Regione Lombardia, il Presidente dell'Unione Province Lombarde e il Presidente dell'ANCI Lombardia per l'applicazione della legge 28/8/97 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
Delibera Giunta	7/4/98	6/35486	Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998, disposte ai sensi dell'art. 49 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue

Regionale			successive modificazioni ed integrazioni relative alla D.G. Interventi Sociali - L. 285/97 Fondo naz. per l'infanzia e l'adolescenza.
Delibera Giunta Regionale	24/4/98	6/35839	Adempimenti regionali e linee di indirizzo agli Enti Locali per l'attuazione della legge 28/8/97 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
Delibera Giunta Regionale	10/7/98	6/37359	L. 285/97 art. 2 - Seminario di formazione interregionale "La progettazione nell'ambito della legge 285/97 - coordinare i progetti, progettare il coordinamento". Adozione programma e partecipazione.
Decreto Dir. Generale	1/10/98	5141	L. 285/97 art.2 - Seminario di formazione interregionale "La progettazione nell'ambito della L. 285/97 - Coordinare i progetti, progettare il coordinamento" Assunzione di impegno e liquidazione spesa"
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5788	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Bergamo : approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5789	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Brescia: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5790	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Sondrio: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5791	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Pavia: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5792	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Mantova: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5793	L. 285/97 - piano territoriale d'intervento della Provincia di Lecco: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.

Decreto Dir. Generale	29/10/98	5794	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Varese: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5792	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Cremona : approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	29/10/98	5796	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Milano: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	2/11/98	5859	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Lodi: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	25/11/98	6773	L. 285/97 - Piano territoriale d'intervento della Provincia di Como: approvazione piano, impegno e liquidazione delle quote spettanti agli enti capofila degli accordi di programma anno 1998 - fondo 1997.
Decreto Dir. Generale	15/2/99	814	L. 285/97 - Approvazione piano territoriale d'intervento del Comune di Milano - triennio 1998/2000 - fondo 1997/99.
Decreto Dir. Generale	10/5/99	2717	Rettifica errore materiale TAV 1 e riformulazione TAV 3 dell'allegato A alla DGR 24 aprile 1998 n. 6/358359.
Delibera Giunta Regionale	14/5/99	6/43006	L. 285/97 art. 2 comma 2: linee d'intervento regionali in ordine ai programmi di formazione e scambi interregionali in materia di infanzia e adolescenza.
Delibera Giunta Regionale	21/5/99	6/43128	L. 285/97: Direttive in ordine all'aggiornamento anno 1999 dei piani territoriali d'intervento ed alle scadenze, rendicontazione contabile e monitoraggio progetti.

2. Riparto economico delle risorse ex L. 285/97

2.1. Criteri di ripartizione delle risorse ex L. 285/97

La Regione Lombardia annualmente eroga agli enti gestori pubblici e privati di servizi socio assistenziali per minori circa 100 miliardi di lire di fondi autonomi per il mantenimento, lo sviluppo e la sperimentazione degli interventi nell'area. La Regione

non ha ritenuto di istituire un fondo aggiuntivo alle risorse garantire dalla legge 285/97, anche a fronte delle disponibilità ridotte del bilancio regionale.

La D.G.R. 24 aprile 1998 n. VI/35839 "Adempimenti regionali e linee di indirizzo agli enti locali per l'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285", ha definito i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di finanziamento e la tipologia delle spese ammissibili. Di seguito si richiamano i punti salienti della suddetta delibera:

Criteri e definizione del budget economico

Le quote destinate alla Lombardia - fondo 1997 -98- 99 sono le seguenti:

assegnazione fondo 1997 - L. 8.956.941.191

previsione fondo biennio 1998/99 - L. 47.770.353.022

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, la Regione ha provveduto a trattenere il 5% del budget per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione.

Escluso Milano città destinataria di fondo statale autonomo (art.1 comma 2), la ripartizione del budget del fondo 1997/99 per ambito territoriale d'intervento è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 50% - popolazione minorile ;
- 15% - popolazione minorile destinataria degli interventi ex artt. 80,81,82 l.r. 1/86 (affido a famiglie, comunità, istituti educativo assistenziali);
- 15% - popolazione minorile soggetta a procedura penale su segnalazione delle procure ai servizi sociali territoriali;
- 10% - popolazione residente in zone montane;
- 10% - riequilibrio servizi socio-assistenziali dell'area minori.

Le percentuali suddette non sono state applicate sui valori assoluti, ma riformulate sulla popolazione minorile appartenente ad ogni ambito provinciale.

E' importante sottolineare che l'assegnazione teorica del budget per singolo ambito di intervento territoriale prima dell'elaborazione dei piani, consente di conoscere con esattezza le risorse economiche garantite, in base alle quali valutare realisticamente la formulazione dei piani di intervento e predisporre le necessarie e dovute integrazioni finanziarie a carico degli enti e dei soggetti coinvolti per l'attuazione dei progetti, qualora i costi previsti siano superiori al budget assegnato.

Spese ammesse a finanziamento

Allo scopo di finalizzare correttamente le risorse economiche, sono stati identificati due criteri base di ammissibilità delle spese quali: a) scelta preferenziale delle spese di parte corrente per la gestione degli interventi e dei servizi, riducendo l'ammissibilità di spese

per gli interventi strutturali ai soli progetti ritenuti indifferibili e urgenti per le rilevate necessità dell'ambito territoriale; b) spese coerenti e congruenti alla finalità e alle previste attività del progetto con l'attenzione a evitare dispendio di risorse.

Le pagine seguenti riportano il riparto economico delle risorse ex L. 285/97 per ambito territoriale d'intervento fondi 97/99 - piani 98/2000 e il quadro di sintesi triennale.

(omissis)

2.2. Stato dell'impegno e della liquidazione dei fondi L. 285/97 e rendicontazione contabile

Lo stato dell'impegno e della liquidazione dei fondi L. 285/97 da parte della Regione è il seguente:

Fondo anno	Quota ambiti territoriali	Quota 5% per formazione interregionale
1997	totalmente impegnato e liquidato nel 1998	in parte impegnato e liquidato nel 1998; la restante è di prossimo utilizzo
1998	da impegnare e liquidare	da impegnare e liquidare
1999	non pervenuta	non pervenuta

La TAV. 5 evidenzia la percentuale degli impegni finanziari realizzati da parte degli enti titolari dei progetti esecutivi finanziati (febbraio 99 e successive integrazioni):

Ambito territoriale	n. progetti esecutivi finanziati nel piano	meno del 25% del totale finanziato prog.n.	tra il 25 e 50% del totale finanziato prog.n.	tra il 50 e 75% del totale finanziato prog.n.	tra il 75 e 100% del totale finanziato prog.n.	mancata informazione prog.n.
Bergamo	34	7	2	1	24	0
Brescia	12	0	0	0	12	
Como (1)	9					9
Cremona	11	2	2	0	5	2
Lecco	26	2	0	1	23	0
Lodi	4	0	0	2	2	0
Mantova	17	5	4	5	3	0
Milano Provincia (1)	38					38
Pavia	35	0	0	0	30	5
Sondrio (1)	6					6

Varese	50	26	0	19	3	2
Milano Comune (2)	35 (66)	32	0	1	2	0
Totale	277 (308)	74	8	29	104	62
%	100	27	3	10	38	22

(1) dati in fase di elaborazione

(2) dei 66 progetti finanziati n. 35 sono partiti nel corso del biennio di realizzazione del piano; i restanti si svilupperanno nella terza annualità

Le modalità di rendicontazione degli impegni finanziari e delle spese da parte degli enti capofila di accordi di programma è specificata al successivo punto sulle procedure relative ai piani territoriali d'intervento; rispetto alla rendicontazione contabile, si precisa che la Regione ha affidato alle ASL - Dip. ASSI, il controllo di tale rendicontazione con DGR del 21/5/99 n. 6/43128 " L. 285/97: Direttive in ordine all'aggiornamento anno 1999 dei piani territoriali d'intervento ed alle scadenze, rendicontazione contabile e monitoraggio progetti" .

3. Stato di attuazione degli interventi previsti dalla L. 285/97

3.1. Procedure relative ai piani territoriali d'intervento

La Regione ha definito le procedure relative ai piani territoriali con due atti deliberativi: la già citata DGR 24/4/ 98 n. 6/35839 "Adempimenti regionali e linee di indirizzo agli enti locali per l'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285" e la DGR 21/5/99 n. 6/43128 " L. 285/97: Direttive in ordine all'aggiornamento anno 1999 dei piani territoriali d'intervento ed alle scadenze, rendicontazione contabile e monitoraggio progetti".

La prima deliberazione definisce le modalità di formulazione dei piani territoriali e di predisposizione dei progetti esecutivi d'intervento come segue:

Piani d'intervento territoriali triennali

Il piano territoriale di intervento ha durata triennale (1998/2000); è lo strumento per la programmazione unitaria atta a coniugare progettualità e gestione, a riqualificare la spesa pubblica e mettere in rete le potenzialità presenti sul territorio. Per ogni ambito territoriale provinciale si prevede la formulazione di un unico piano di intervento, fatta eccezione per la Provincia di Milano che potrà presentare più piani di intervento, a fronte della vastità della dimensione territoriale e demografica.

Nella predisposizione del piano è opportuno distinguere delle fasi metodologiche di processo al fine di coinvolgere i soggetti sociali in tutti i momenti preparatori, favorendo forme di responsabilità condivisa e la messa in circolo di risorse aggiuntive. Si ritiene fondamentale da parte della Provincia l'esercizio della mediazione tra enti e soggetti coinvolti, affinché l'utilizzo del budget economico attribuito all'ambito territoriale di intervento avvenga in modo armonico, concordato e finalizzato ai risultati, e non con logiche di ripartizione economica o di valenza territoriale.

Pertanto, è necessario procedere attraverso:

- la rilevazione del bisogno;
- l'analisi delle risorse, del patrimonio dei servizi e delle iniziative già in essere, dei flussi di finanziamento sull'area minori propri dell'ambito territoriale, sulla base del rapporto " Dati statistici e di sintesi sul sistema dei servizi socio assistenziali e degli interventi nell'area minori e materno infantile anno 96/97" predisposto dalla Direzione Generale regionale Interventi Sociali nel Febbraio 1998;
- l'identificazione delle finalità e degli obiettivi territoriali da raggiungere nel triennio 1998/2000;
- l'articolazione degli interventi mediante progetti immediatamente esecutivi, che possono concludersi nell'anno o essere suddivisi in fasi di durata annuale, biennale o triennale e che dovranno preferibilmente avere caratteristiche di stabilità e incidenza permanente sul territorio;
- la formulazione del piano di finanziamento che dovrà dimostrare la copertura totale dei costi dei progetti previsti, anche mediante il cofinanziamento derivante dalle risorse economiche, umane e strumentali assicurate da parte dei soggetti interessati ai progetti in aggiunta all'utilizzo dei fondi L. 285/97 attribuiti all'ambito territoriale di intervento;
- le modalità di valutazione dei risultati, dell'efficacia degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per una corretta progettazione locale è necessario procedere in maniera intersettoriale ed interdisciplinare rispetto alle tematiche che si intendono sviluppare.

Per ogni piano territoriale di intervento dovrà essere indicato il Responsabile di Piano, referente per ogni atto e relativi adempimenti.

I piani sono approvati, in prima istanza, dagli stessi enti coinvolti a livello locale per ambiti territoriali di intervento e trasmessi formalmente da parte delle Province alla Regione - Direzione Generale Interventi Sociali - che provvede all'approvazione definitiva, sentite le altre Direzioni Generali regionali interessate per area e competenza ai progetti presentati, ed alla successiva emanazione dei relativi decreti di finanziamento.

Ogni piano d'intervento dovrà essere accompagnato dalla scheda di riepilogo e corredato dalla seguente documentazione:

- accordi/o di programma con l'esatta indicazione dell'ente capofila e l'impegno sottoscritto di procedere alla pubblicazione sul BURL degli accordi/o di programma, qualora i tempi tecnici non l'avessero ancora consentito;
- relazione descrittiva dei progetti;
- piano dei costi relativi alla prima annualità e preventivo di massima del biennio esercizio 99/2000 per ogni progetto pluriennale e annesso piano di finanziamento;
- atti d'intesa (convenzioni, protocolli, ecc.) con le altre istituzioni e agenzie operanti sul territorio, connessi agli accordi di programma.

Progetti immediatamente esecutivi

L'elaborazione dei singoli progetti annuali o pluriennali, deve prevedere alcuni passaggi metodologici quali:

- a) fase preparatoria: definizione di soggetti coinvolti, tempi previsti per la fase preparatoria, modalità e procedure, confronto e integrazione in sede di ambito territoriale d'intervento; definizione degli obiettivi concordati e condivisi, congruenti con le finalità e gli obiettivi triennali 98/2000 previsti dal piano d'intervento territoriale;
 - b) fase progettuale : definizione di accordo di programma e soggetti che vi concorrono, funzioni, ruoli e modalità d'intervento, attività e aree di intervento, tempi di realizzo, piano di finanziamento;
 - c) recepimento del progetto nel piano territoriale d'intervento;
- fase di realizzazione del progetto: attuazione degli interventi, valutazione in itinere e finale, riprogettazione delle fasi successive d'intervento.

La relazione descrittiva dei singoli progetti dovrà essere sintetica e puntuale e seguire necessariamente lo schema di seguito indicato: introduzione concisa sulla rilevazione e l'analisi del bisogno per il quale si intende intervenire, definizione dei destinatari dell'intervento, finalità del progetto, descrizione sintetica dell'intervento e delle attività, figure professionali coinvolte (a rapporto lavorativo o volontario, modalità e orario di impiego), durata prevista dell'intervento, analisi puntuale dei costi e piano di finanziamento annuale e preventivo di massima del biennio a seguire per progetti pluriennali.

La valutazione locale dei progetti dovrà tenere presente i seguenti requisiti: la congruità del progetto con le finalità e gli obiettivi, della L.285/97, regionali e del piano territoriale di intervento triennale; la valenza delle sinergie tra servizi e realtà locali; la

coerenza e la correttezza del processo metodologico; il grado di duttilità e flessibilità: la fattibilità del progetto, l'effettiva possibilità di realizzo, di consolidamento e sviluppo nel tempo; l'apporto di nuove elaborazioni metodologiche, culturali, scientifiche e tecniche; la produzione di strumenti di lavoro significativi o innovativi: la correttezza del piano di finanziamento, il contenimento dei costi, l'attivazione e l'ottimizzazione delle risorse locali.

La stessa DGR 24/4/ 98 n. 6/35839 indica le procedure relative alle quote spettanti degli enti capofila degli accordi di programma, ai quali viene direttamente liquidato il contributo approvato nei Piani territoriali d'intervento:

Modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute

La Regione, approvati i piani di intervento territoriali, procede contestualmente all'erogazione del finanziamento nei limiti del budget assegnato al singolo ambito d'intervento territoriale, liquidando in un'unica soluzione e direttamente all'ente capofila dell'accordo di programma indicato dal piano territoriale di intervento, la quota spettante.

I medesimi enti capofila sono tenuti a presentare un consuntivo annuale corredato da relazione sullo stato di realizzazione del progetto, debitamente formalizzato con atto deliberativo, comprovante gli oneri e gli impegni assunti per la realizzazione dei progetti o delle fasi annuali dei progetti. La Regione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione e pezze giustificative delle spese sostenute, che dovranno comunque essere disponibili presso la sede dell'ente capofila, in originale o copia conforme per eventuali verifiche a campione.

Qualora, entro un anno dall'erogazione del finanziamento, gli enti capofila non abbiano provveduto all'avvio della fase di realizzazione del progetto, la Regione, sentita la Provincia referente dell'ambito territoriale d'intervento, provvede alla ridestinazione del fondo all'interno del medesimo ambito o ad altro ambito di intervento territoriale. Nel caso di sottoutilizzo del finanziamento annuale liquidato, destinato a progetti pluriennali, l'ente capofila potrà trattenere la quota quale anticipazione sull'annualità successiva; nel caso di somme non spese per progetti annuali, le stesse dovranno essere restituite.

Sono anche state specificate le tipologie dei costi dei progetti ammessi a finanziamento:

Spese ammesse a finanziamento

Allo scopo di finalizzare correttamente le risorse economiche, si identificano due criteri base di ammissibilità delle spese quali: a) scelta preferenziale delle spese di parte corrente per la gestione degli interventi e dei servizi, riducendo l'ammissibilità di spese